



*Provincia di Sassari*

---

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

**N. 114 del 09/12/2016**

**OGGETTO:** PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 – 2019.  
CONFERMA IMPOSSIBILITA' DI NUOVE ASSUNZIONI.

Il giorno nove del mese di dicembre dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di Sassari,

**L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO**

**Dr. Guido Sechi**

con la partecipazione del **Segretario Generale, Dr. Pierino Arru**, ha approvato con i poteri della Giunta Provinciale, la proposta di Deliberazione del **Settore SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**, n. **2016/371** del **07/12/2016**, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato.

## L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

**Considerato** che ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

### Visti:

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL) che dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6, commi 4-*bis* e 6, l'art. 17, comma 1, lett. *d-bis*), l'art. 33 e l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, che prevedono:
  - l'elaborazione del documento di programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture di propria competenza;
  - l'impossibilità di assumere nuovo personale in carenza di programmazione triennale del fabbisogno;
  - il concorso, da parte dei dirigenti, all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al predetto articolo 6;
  - l'adozione delle determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sulla base della medesima programmazione triennale;
  - la ricognizione annuale delle eccedenze di personale con individuazione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza, in difetto della quale è prevista l'impossibilità di procedere ad assunzioni o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, con conseguente nullità degli atti eventualmente posti in essere;
- la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il contenimento della

dinamica retributiva e occupazionale;

- la stessa Legge n. 296/2006 che indica, a tal fine, i principi, le disposizioni, gli ambiti prioritari di intervento e le tipologie di spesa di cui tenere conto, prevedendo, tra l'altro, che, a decorrere dall'anno 2014, il contenimento delle spese di personale sia assicurato con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, e, quindi, rispetto al triennio 2011 – 2013;
- l'art. 3, comma 5, del D. L. n. 90/2014, che ha innovato i vincoli assunzionali per gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità interno abrogando il limite del 50% dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, previsto dall'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, e disponendo, al contempo, percentuali di assunzioni diversificate e crescenti negli anni 2014 e 2015 e negli anni 2016, 2017 e 2018, nonché specifiche modalità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni;
- l'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha previsto ulteriori vincoli assunzionali per gli Enti Locali e la rimodulazione delle percentuali di assunzione di personale per le annualità 2016, 2017 e 2018;

**Viste**, altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- le Leggi Regionali 28 giugno 2013, n. 15 e 12 marzo 2015, n. 7, recanti disposizioni in materia di riordino delle Province e degli Enti Locali della Regione Sardegna;
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di “riordino delle Autonomie Locali della Sardegna” e, in modo particolare, gli artt. 24 (riordino delle circoscrizioni provinciali) e 25 (circoscrizioni provinciali);
- la Legge Regionale n. 9 del 17 maggio 2016, in materia di “disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

**Richiamata** la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale, n. 42 del 05 luglio 2016, avente ad oggetto “Programma del Fabbisogno di personale Triennio 2016/2018 – Gestione unitaria dell'Ente. Presa d'atto divieto assunzioni”, con la quale, tra l'altro, si è dato atto dell'impossibilità per la Provincia di Sassari di programmare acquisizioni di personale con riferimento all'annualità 2016 nonché in relazione ai successivi anni 2017 e 2018, rinviandosi alla prossima programmazione del fabbisogno 2017-2019 l'eventuale riformulazione del programma, sulla base delle esigenze che saranno eventualmente segnalate dai dirigenti e delle disponibilità economiche risultanti dagli atti di programmazione finanziaria, tenendo conto dei vincoli e dei limiti esistenti in materia ed, in particolare, delle eventuali novità conseguenti

all'evoluzione del processo di revisione in atto riguardante le Amministrazioni Provinciali;

**Preso atto:**

- che è tutt'ora vigente, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Amministrazioni Provinciali, il divieto di assunzioni di personale da parte delle stesse, previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, come confermato dal già citato art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- che non è tuttora prevedibile il futuro assetto dell'Ente a seguito dell'evoluzione istituzionale che investe le Province;

**Dato atto** della opportunità di approvare, in vista del nuovo Bilancio 2017-2019, un nuovo Programma del Fabbisogno di personale;

**Accertato** che restano immutate, ad oggi, le condizioni che hanno impedito la programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2016/2018 (di cui alla richiamata deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 42 del 05 luglio 2016), con particolare riguardo:

- al processo di revisione della disciplina degli enti intermedi, tuttora in corso, che determina il persistere di conseguenti limiti e necessarie cautele in ordine a qualunque processo di programmazione di fabbisogno di personale di breve o lungo periodo;
- ai vincoli alle assunzioni imposti dalle vigenti normative ed, in particolare, al limite derivante dallo specifico divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse, stabilito al comma 9 dell'art. 16 "riduzione della spesa degli enti territoriali", del medesimo D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, confermato dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;

**Ritenuta** pertanto, al momento, non programmabile alcuna acquisizione di personale, con riferimento all'annualità 2017 nonché in relazione ai successivi esercizi 2018 e 2019;

**Dato atto** dell'avvenuto invio entro i termini di legge (31/03/2016), tramite il sistema Web del M.E.F. - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - della certificazione attestante il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015 da parte della Provincia di Sassari e della ex Provincia di Olbia/Tempio;

**Preso atto**, altresì, della nota prot. n. 0045303 del 7 dicembre 2016 del Segretario Generale mediante la quale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non è stata segnalata la presenza di dirigenti in sovrannumero o eccedenza e di dipendenti in sovrannumero e viene comunicato l'avvenuto accertamento, a seguito di acquisizione di specifica dichiarazione in tal senso da parte degli stessi dirigenti, della mancanza di situazioni di eccedenza di personale non dirigente;

**Rilevata** la necessità di rinviare l'eventuale riformulazione del piano del fabbisogno in sede di prossima programmazione, compatibilmente con il processo di revisione in atto riguardante le Amministrazioni Provinciali, tenendo conto delle esigenze che saranno eventualmente segnalate dai dirigenti e delle disponibilità economiche risultanti dagli atti di programmazione finanziaria nonché dei vincoli e dei limiti esistenti in materia;

**Dato atto** che la presente proposta sarà sottoposta al Collegio dei Revisori, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni);
- lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione vigenti;

**DELIBERA**

1) Di dare atto che restano immutate, ad oggi, le condizioni che hanno impedito la programmazione dell'acquisizione di personale per il precedente triennio 2016-2018 (di cui alla richiamata deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 42 del 05 luglio 2016), con particolare riguardo:

- al processo di revisione della disciplina degli enti intermedi, tuttora in corso, che determina il persistere di conseguenti limiti e necessarie cautele in ordine a qualunque processo di programmazione di fabbisogno di personale di breve o lungo periodo;
- ai vincoli alle assunzioni imposti dalle vigenti normative ed, in particolare, al limite derivante dallo specifico divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse, stabilito al comma 9 dell'art. 16 "riduzione della spesa degli enti territoriali", del medesimo

D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, confermato dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;

- 2) di dare atto dell'impossibilità di acquisire nuovo personale, sia con riferimento all'annualità 2017 nonché presumibilmente in relazione ai successivi anni 2018 e 2019, rinviandosi tuttavia ad una prossima programmazione del fabbisogno l'eventuale riformulazione del programma, sulla base delle esigenze che saranno eventualmente segnalate dai dirigenti e delle disponibilità economiche risultanti dagli atti di programmazione finanziaria, tenendo conto dei vincoli e dei limiti esistenti in materia ed, in particolare, delle eventuali novità conseguenti all'evoluzione del processo di revisione in atto riguardante le Amministrazioni Provinciali, anche alla luce del recente risultato referendario sulla riforma Costituzionale che interessava le Province;
- 3) di incaricare il Settore 2 Servizi Finanziari-Personale-Economato, per quanto di competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Sassari, alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n 267/2000.

Il Segretario Generale  
*Dr. Pierino Arru*

L'Amministratore Straordinario  
*Dr. Guido Sechi*



## Provincia di Sassari

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla proposta di deliberazione all' **Amministratore con i poteri della Giunta** n. **2016/371** del 07/12/2016 avente per oggetto **PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 – 2019. CONFERMA IMPOSSIBILITA' DI NUOVE ASSUNZIONI.** a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente **SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO** .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Tipo Movimento	Cod. Bilancio	Capitolo	Movimento	Siope	Importo
----------------	---------------	----------	-----------	-------	---------

Data 09/12/2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**  
*F.to Dott.ssa Silvia Soggia*



## Provincia di Sassari

---

### **SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione all'Amministratore Straordinario n. 2016/371 del 07/12/2016, avente per oggetto:

*PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017 – 2019. CONFERMA IMPOSSIBILITA' DI NUOVE ASSUNZIONI.*

Data **09/12/2016**

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Silvia Soggia